



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 65 del 28/12/2022

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 175/2016, come integrato dal D.LGS.100/2017.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, in Zola Predosa, presso la Residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE	Consigliere	P	MAZZOLI MARA	Consigliere	P
PISCHEDDA LIDIA ROSA	Consigliere	P	CARDO SERGIO	Consigliere	A
FILIPPELLI MATTEO	Consigliere	A	VANELLI MARIO	Consigliere	A
TORCHI PATRIZIA	Consigliere	P	BONORA GIORGIA	Consigliere	A
BEGHELLI ILARIA	Consigliere	A	RISI MARISA	Consigliere	P
LORENZINI LUCA	Consigliere	P	NUCARA FRANCESCO	Consigliere	A
BIGNAMI GLORIA	Consigliere	P	NICOTRI LUCA	Consigliere	P
MONTESANO MARIA	Consigliere	A	DE LUCIA CAROLINA	Consigliere	A
ZANETTI TIZIANO	Consigliere	P			

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la Dr.ssa Brizzi Clementina, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti n. 9 Consiglieri

La Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Risi Marisa, Torchi Patrizia, Gloria Bignami.

Assessori presenti: Badiali Matteo, Occhiali Daniela, Bai Norma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera.

Questo atto consiste nella ricognizione dell'assetto delle partecipazioni del Comune. L'argomento è stato trattato nell'ultima Commissione Bilancio: gli Enti sono chiamati a fare questa analisi e portarla all'attenzione del Consiglio comunale. Deve essere fatta un'analisi delle partecipazioni ed eventualmente adottate successive azioni di razionalizzazione e/o fusione a seconda dei casi. Per quanto riguarda Zola, le partecipazioni non sono cambiate: il Comune è socio di Hera spa con lo 0,017%, di Lepida con lo 0,0014, Melamangio con una partecipazione del 4% e Adopera con lo 0,65% . Non si ravvisa la necessità di fare ulteriori azioni rispetto a queste quote di partecipazione.

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 29.12.2021: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.05.2022: "Approvazione Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2022/2024 e Piano organizzativo del lavoro agile";

Richiamati in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del testo unico sulle società partecipate le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (vincolo di scopo pubblico);

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4 comma 2 del testo unico (vincolo di attività);
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3 del testo unico);

Tenuto conto che ai fini sopra indicati devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del testo unico - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, del testo unico;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del testo unico e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'articolo 20 comma 2 del testo unico;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 27/09/17, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 in data 19/12/18, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 103 in data 18/12/19, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 90 in data 30/12/20, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 105 in data 29/12/2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 e la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 05/05/2022 (Rettifica mero errore di battitura della deliberazione di Consiglio comunale n. 105 in data 29/12/2021);

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Zola Predosa e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che nell'anno 2020 sono stati portati a termine gli interventi previsti nella DC n. 54 del 19/12/2018 “PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SE.CIM. SRL IN ADOPERA PATRIMONIO INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL. ESAME. DETERMINAZIONI”, indicati come interventi di razionalizzazione nella DC n. 66 del 19/12/2018;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano, le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o

- di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 3/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP2000 IN Lepida con decorrenza 01.01.2019 che prevede il passaggio di Lepida da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni già attuato e mediante la quale il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della propria partecipazione all'interno della società;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018 mediante la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. a partire dal 1/1/2019 società di cui ora il Comune detiene lo 0,65%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.11.2019, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO. APPROVAZIONE CONTRATTO. Affidamento alla soc. Adopera srl che è subentrata nei rapporti di Se.Cim. Srl;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Atteso che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente servizio, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie "*LINEE D'INDIRIZZO PER LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, CON ANNESSO IL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI, PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO, DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.20 DEL D.LGS.N.175/2016.*"(Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR);

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 n. 27 del 05/12/2022 che viene allegato sub B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata nella seduta della Commissione Consiliare Affari/Bilancio del 20.12.2022;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

4. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite il **Portale Partecipazioni**, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con i relativi adempimenti di Legge.>>

La Presidente passa la parola al Consiglio per interventi e dichiarazioni di voto.

Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 9 consiglieri;

n. 9 voti favorevoli e unanimi

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito la Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 9 consiglieri;

n. 9 voti favorevoli e unanimi

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Presidente
PISCHEDDA LIDIA ROSA

La Segretaria Generale
BRIZZI CLEMENTINA